



PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 31 ottobre 2024, dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR) e gestito dalla ditta Eco-Dem s.r.l.

determinazione n. 3325/19 del 23 ottobre 2019

Decisione Il dirigente dell'area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:

1. autorizza la ditta Eco-Dem s.r.l., con sede legale in Strada del Chiodo n. 50 nel comune di Villafranca di Verona (VR) e sede operativa in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR), all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento²;
2. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 31 ottobre 2024.

Fatto Con determinazione dirigenziale n. 4079/05 del 21 luglio 2005³ il dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona ha rinnovato alla ditta Eco-Dem s.r.l. l'autorizzazione, fino al 21 luglio 2010, all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR).
Con determinazione dirigenziale n. 3907/10 del 21 luglio 2010 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha prorogato fino al 21 luglio 2011 la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di frantumazione con stoccaggio, selezione, cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti inerti e di rifiuti recuperabili sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR).

¹ L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e autorizzazione allo scarico su suolo ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. n. 152/2006.

³ Determinazione del dirigente del settore Ecologia della provincia di Verona n. 4079/05 del 21 luglio 2005 ad oggetto: "U.O. Rifiuti Speciali. Rinnovo autorizzazione all'esercizio. Validità fino al 21 luglio 2010. Impianto di frantumazione con stoccaggio, selezione, cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti inerti e di rifiuti recuperabili. Ditta ECO-DEM S.r.l. Sede legale: Località Strada del Chiodo, 50 - Frazione Alpo - Comune di Villafranca (VR). Sede operativa: Strada La Rizza, 50/b - Comune di Verona".

Con determinazione dirigenziale n. 3090/11 del 21 luglio 2011 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha prorogato fino al 21 luglio 2012 la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di frantumazione con stoccaggio, selezione, cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti inerti e di rifiuti recuperabili sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 3186/12 del 20 luglio 2012 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato fino al 21 luglio 2015 la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di frantumazione con stoccaggio, selezione, cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti inerti e di rifiuti recuperabili sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 1251/14 del 28 marzo 2014 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha modificato la vigente autorizzazione all'esercizio a seguito della proposta di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta con nota del 21 febbraio 2014⁴. La modifica non sostanziale consiste nella ridefinizione del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti e delle zone di stoccaggio.

Con determinazione dirigenziale n. 2713/15 del 21 luglio 2015 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato fino al 31 dicembre 2015 la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti e non pericolosi sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 4899/15 del 31 dicembre 2015 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato fino al 31 dicembre 2016 la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti e non pericolosi sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 4939/16 del 23 dicembre 2016 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato fino al 31 dicembre 2017 la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti e non pericolosi sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 4899/17 del 29 dicembre 2017 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato fino al 31 dicembre 2018 la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti e non pericolosi sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 4305/18 del 21 dicembre 2018 il dirigente del Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'istanza avente ad oggetto: *“PROGETTO DEFINITIVO PER L'ESECUZIONE DI VARIANTI ALL'IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE CON STOCCAGGIO, SELEZIONE, CERNITA, ADEGUAMENTO VOLUMETRICO DI RIFIUTI INERTI E DI RIFIUTI RECUPERABILI SITO IN VERONA, STRADA LA RIZZA N. 50/B”* nel comune di Verona, dando atto della non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Con determinazione dirigenziale n. 4348/18 del 31 dicembre 2018 il dirigente del Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha approvato il progetto di variante presentato dalla ditta Eco-Dem s.r.l., relativo all'impianto di frantumazione con stoccaggio, selezione, cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti inerti e di rifiuti recuperabili sito in Strada La Rizza n.50/b nel comune di Verona, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque⁵ della Regione del Veneto.

⁴ Acquisita al n. 18964 del 21 febbraio 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009 “Piano di tutela delle acque. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 92)” e s.m.i. (d.C.R. n. 107/2009).

Con determinazione dirigenziale n. 4358/18 del 31 dicembre 2018 il dirigente del Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha rinnovato fino al 30 giugno 2019 la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti e non pericolosi sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR).

Con nota del 7 gennaio 2019⁶ la ditta Eco-Dem s.r.l. ha comunicato l'avvio dei lavori previsti dal progetto di variante approvato con la determinazione dirigenziale n. 4348/18 del 31 dicembre 2018.

Con determinazione dirigenziale n. 838/19 del 6 marzo 2019 il dirigente del Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha concesso proroga, fino al 31 marzo 2019, del termine per l'esecuzione dei lavori stabilito nella determinazione dirigenziale n. 4348/18 del 31 dicembre 2018 di approvazione del progetto di variante in ottemperanza a quanto previsto dal P.T.A. della Regione del Veneto.

Con nota del 28 marzo 2019⁷ il direttore lavori ha comunicato l'ultimazione dei lavori relativi al progetto di variante approvato con la determinazione dirigenziale n. 4348/18 del 31 dicembre 2018.

Con nota del 10 aprile 2019⁸ la ditta Eco-Dem s.r.l. ha trasmesso il collaudo tecnico-funzionale delle opere di adeguamento al P.T.A. previsti dal progetto di variante approvato con la determinazione dirigenziale n. 4348/18 del 31 dicembre 2018.

Con nota del 12 aprile 2019⁹ la ditta Eco-Dem s.r.l. ha inviato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in parola.

Con nota del 13 giugno 2019¹⁰ la ditta Eco-Dem s.r.l. ha inviato integrazioni alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del 12 aprile 2019.

Con nota del 19 giugno 2019¹¹ la ditta Eco-Dem s.r.l. ha chiesto *“avvicinandosi il termine della scadenza del 30/06/2019 della determinazione in vigore, ... che venga garantita la continuità dell'attività del proprio impianto di recupero rifiuti inerti e non pericolosi”*.

Con determinazione dirigenziale n. 2129/19 del 27 giugno 2019 il dirigente del Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha prorogato fino al 31 ottobre 2019 la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR) e gestito dalla ditta Eco-Dem s.r.l..

Con nota del 15 luglio 2019¹² la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR).

Con nota del 7 agosto 2019¹³ questa Provincia ha convocato per il giorno 5 settembre 2019 un incontro istruttorio¹⁴.

⁶ Acquisita al n. 1004 dell'8 gennaio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Acquisita al n. 17845 del 2 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Acquisita ai nn. 19355, 19357, 19358, 19359 e 19362 del 10 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁹ Acquisita al n. 20617 del 16 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁰ Acquisita al n. 32796 del 13 giugno 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹¹ Acquisita al n. 34183 del 19 giugno 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹² Iscritta al n. 38820 del 15 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹³ Iscritta al n. 43539 del 7 agosto 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁴ Verbale iscritto al n. 49126 del 12 settembre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Con nota del 2 ottobre 2019¹⁵ la ditta Eco-Dem s.r.l. ha inviato integrazioni ha trasmesso le integrazioni documentali richieste nel corso dell'incontro istruttorio del 5 settembre 2019.

Con nota del 18 ottobre 2019¹⁶ la ditta Eco-Dem s.r.l. ha comunicato l'avvenuto adeguamento ai criteri previsti dal d.m. n. 69/2018¹⁷ per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R4, R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- tramoggia di carico;
- frantoio demolitore;
- deferrizzatori;
- nastri trasportatori;
- vaglio sgrassatore;
- separatore di materiali fini o volatili;
- escavatore con pinza idraulica;
- pala meccanica;
- impianto di bagnatura.

Non è prevista la produzione di acque di lavorazione.

Le acque meteoriche di dilavamento delle aree di stoccaggio dei rifiuti, dei piazzali adibiti a manovra automezzi, parcheggi, stoccaggio MPS, stoccaggio materiali ferrosi (Bacino 1 e Bacino 2) vengono trattate (sedimentazione e disoleazione), accumulate in apposito bacino (solo Bacino 1) e successivamente rilanciate per essere scaricate su suolo tramite subirrigazione.

Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito a stoccaggio di rifiuti non inerti ed inerti (cartogesso) (Bacino 3) vengono pre-trattate (sedimentazione e disoleazione), accumulate in apposito bacino e successivamente inviate a trattamento chimico-fisico per poi essere scaricate su suolo tramite subirrigazione.

Le acque meteoriche provenienti dal tetto dell'edificio Locale Macchine sono scaricate su suolo tramite subirrigazione.

Le acque provenienti dai servizi igienici vengono convogliati in vasca a tenuta, la cui pulizia è affidata a ditta di autospurgo esterna.

Documentazione agli atti della Provincia:

- istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto¹⁸, corredata da:
 - relazione tecnica informativa;
 - conferma del Tecnico Responsabile;
 - schema di calcolo delle garanzie finanziarie;
 - Piano di gestione operativa;
 - Piano di sicurezza;
 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

¹⁵ Acquisita al n. 53639 del 7 ottobre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁶ Acquisita al n. 53639 del 7 ottobre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁷ Decreto ministeriale n. 69 del 28 marzo 2018 “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso – Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006” (d.m. n. 69/2018).

¹⁸ Acquisita al n. 20617 del 16 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- relazione descrittiva¹⁹;
- comunicazione di fine lavori²⁰;
- certificato di collaudo funzionale²¹;
- Piano di ripristino ambientale²²;
- riferimenti normativi in base ai quali i codici EER ammessi in impianto giungono alla cessazione della qualifica di rifiuto²³;
- comunicazione di adeguamento al d.m. n. 69/2018;
- polizza fideiussoria n. 914365²⁴ emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. in data 20 giugno 2016, integrata con appendici n. 1²⁵ emessa in data 2 febbraio 2017, n. 2²⁶ emessa in data 3 marzo 2017, n. 3²⁷ emessa in data 25 gennaio 2018, n. 5²⁸ emessa in data 24 gennaio 2019, n. 6²⁹ emessa in data 11 luglio 2019;
- polizza R.C. Inquinamento n. 390382447³⁰ emessa da Generali Italia S.p.A. in data 13 giugno 2019.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'area funzionale Servizi in campo ambientale di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000³¹ e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013³².
L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore³³. In particolare, la cessazione della qualifica di rifiuto avviene sulla base della normativa tecnica settoriale indicata nella Tabella Codici EER ed Attività riportata in fondo al provvedimento.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 55/2019³⁴ di conversione in legge del

¹⁹ Acquisita al n. 32793 del 13 giugno 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁰ Acquisita al n. 17845 del 2 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²¹ Acquisita ai nn. 19355, 19357, 19358, 19359 e 19362 del 10 aprile 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²² Acquisita al n. 53639 del 7 ottobre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²³ Acquisita al n. 53639 del 7 ottobre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁴ Acquisita al n. 51838 del 22 giugno 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁵ Acquisita al n. 11203 del 9 febbraio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁶ Acquisita al n. 22903 del 14 marzo 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁷ Acquisita al n. 6243 del 2 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁸ Acquisita al n. 5826 del 1 febbraio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁹ Acquisita al n. 39565 del 17 luglio 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³⁰ Acquisita al n. 53639 del 7 ottobre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³¹ Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

³² Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

³³ D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 1998); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. (d.lgs. n. 36/2003); d.m. n. 69/2018; deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28 agosto 2012 "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000" (d.G.R.V. n. 1773/2012); deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1060 del 24 giugno 2014 "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I" (d.G.R.V. n. 1060/2014).

³⁴ Legge 14 giugno 2019, n. 55, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi

decreto-legge n. 32/2019³⁵ (cosiddetto *SbloccaCantieri*), la nuova formulazione dell'articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 esclude qualsiasi possibilità per l'Autorità competente di valutare comunque, *caso per caso*, nel rispetto delle quattro condizioni previste dall'articolo 184-ter, comma 1, l'eventuale rilascio di autorizzazioni al recupero che permettano la cessazione della qualifica di rifiuti in difformità dalla specifica normativa comunitaria o nazionale eventualmente applicabile oppure, in via residuale, da quanto previsto dal d.m. 5 febbraio 1998.

L'inserimento nel titolo autorizzativo dell'operazione di recupero R12 (selezione e cernita) è mera esplicitazione di un'attività già svolta in impianto in quanto, in precedenza, implicitamente autorizzata assieme all'operazione di messa in riserva R13 dei rifiuti.

Obblighi

da rispettare

La ditta Eco-Dem s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Strada La Rizza n. 50/b nel comune di Verona (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione previste dalla d.G.R.V. n. 1773/2012;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010³⁶ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (legge n. 55/2019).

³⁵ Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (d.l. n. 32/2019).

³⁶ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 “Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative” (d.G.R.V. n. 242/2010).

nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

4. la ditta dovrà prestare, entro trenta (30) giorni dalla data di emissione del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014³⁷, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013³⁸ e del 13 giugno 2014³⁹); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente all'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

5. le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
 - la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
6. in caso di cessazione dell'attività deve essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area ed essere rimosse le strutture realizzate e smaltiti i rifiuti eventualmente presenti. Al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, comunicando le risultanze delle indagini all'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona, al Comune di Verona, al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona ed all'A.U.L.S.S. n. 9;

³⁷ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

³⁸ Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

³⁹ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti in ingresso stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

7. non possono essere svolte lavorazioni o altre attività in impianto durante le ore notturne;

Gestione rifiuti

8. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata nell'Allegato A di questo provvedimento;
9. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate⁴⁰:

R5	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche ⁴¹ ;
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ⁴²
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

10. la capacità massima complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 1'492 Mg/giorno (pari a circa 1'066 m³/giorno) e in 373'000 Mg/anno (pari a circa 266'428 m³/giorno);
11. la quantità massima di rifiuti stoccabili è fissata in 11'200 Mg (pari a circa 8'000 m³), così suddivisa:
- 10'719 Mg di rifiuti inerti identificati con codici EER 17.xx.yy⁴³;
 - 150 Mg di rifiuti inerti identificati con codici EER diversi da 17.xx.yy⁴⁴;
 - 331 Mg di altri rifiuti non pericolosi;
12. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
13. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti e di materiali prodotti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
14. i rifiuti identificati con codice EER 10.13.11 (rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10) devono essere stoccati separatamente dagli altri;
15. le attività di trattamento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria "Planimetria impianto" agli atti della Provincia di Verona⁴⁵; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti gli stoccaggi dei

⁴⁰ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

⁴¹ È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

⁴² In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

⁴³ Come identificati al Punto 7 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del d.m. 5 febbraio 1998.

⁴⁴ Come identificati al Punto 7 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del d.m. 5 febbraio 1998.

⁴⁵ Acquisita al n. 53639 del 7 ottobre 2019 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
16. le aree adibite allo stoccaggio devono essere contrassegnate con cartellonistica ben visibile al fine di rendere nota la tipologia ed i codici EER dei rifiuti presenti;
 17. i cumuli di materiale stoccato (rifiuti e non) devono risultare di altezza tale da non creare rischi di instabilità e di sicurezza (l'altezza massima non deve essere superiore all'altezza della barriera arborea perimetrale e comunque ai 6 metri). Gli stessi cumuli devono essere ubicati a non meno di 3 metri dal confine dell'area;
 18. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
 19. deve essere predisposta un'area, adeguatamente delimitata e segnalata, da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di trattamento; tale "area emergenze" deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti non conformi, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto. I rifiuti non conformi dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura "Rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Gli stessi devono essere stoccati sotto sistemi di copertura impermeabile, adottando idonei accorgimenti tecnici per evitare dispersioni al di fuori di tali coperture, in attesa di sollecito invio a recupero/smaltimento;
 20. i rifiuti conferiti in impianto per la sola messa in riserva (R13) dovranno essere avviati alle altre operazioni di recupero (da R1 a R12) presso impianti allo scopo autorizzati. Non sono consentiti ulteriori passaggi di sola messa in riserva;
 21. non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
 22. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
 23. i rifiuti in entrata all'impianto e utilizzati per ottenere materie prime secondarie devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal d.m. n. 69/2018 o dal d.m. 5 febbraio 1998 e sugli stessi devono essere eseguiti, ove previsti dai medesimi decreti, le analisi di caratterizzazione ed il test di cessione;
 24. i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti

direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno biennale e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo.

Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al codice EER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) anche i rifiuti non aventi “voce a specchio” devono comunque essere sottoposti ad analisi.

Qualora il produttore del rifiuto effettui attività di demolizione selettiva di fabbricati civili o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo, non vi è obbligo di analisi per i codici EER con “voce a specchio”, previo rilascio di un'attestazione in cui si dichiara che le aree da demolire non presentano alcuna delle criticità descritte nella d.G.R.V. n. 1773/2012;

25. il recupero effettuato deve garantire l'ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate per le quali dovrà essere certificata, mediante analisi, l'idoneità all'utilizzo⁴⁶.

In particolare, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie prime secondarie devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con il d.m. n. 69/2018 e con il d.m. 5 febbraio 1998, nelle more dell'emanazione degli ulteriori decreti attuativi così come previsto dal suddetto comma.

Pertanto, al fine di soddisfare i requisiti previsti dal contesto normativo vigente, i prodotti recuperati in uscita dall'impianto devono essere sottoposti al test di cessione⁴⁷, nonché alle analisi previste per lo specifico settore di riutilizzo, a seconda della destinazione d'uso. Affinché tutti i lotti di materiale prodotto dall'impianto siano correttamente caratterizzati anche con test di cessione, tali test devono essere eseguiti su lotti mai superiori a 3'000 m³ e comunque a intervalli mai superiori a sei (6) mesi.

I materiali prodotti dal recupero e destinati ad essere utilizzati nel settore delle costruzioni, devono rispettare altresì le modalità operative previste dalla d.G.R.V. n. 1060/2014;

26. l'impiego del materiale da destinare alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali è subordinato alla valutazione di compatibilità ambientale, attraverso l'esecuzione del test di cessione⁴⁸, da effettuare sia sui rifiuti in entrata che sui prodotti finiti in uscita, e congiuntamente sulle singole frazioni ottenute dall'impianto, qualora il materiale risulti da miscelazione di queste ultime;
27. i prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione⁴⁹, oltre che dover essere conformi alle disposizioni contenute nel d.m. 5 febbraio 1998

⁴⁶ Il materiale in questione deve presentare:

- qualità specifiche, ossia criteri tecnici tali da assicurare la funzionalità e la sicurezza del materiale;
- parametri chimici/fisici/biologici tali da assicurare che il materiale possa sostituire materie prime e avere le caratteristiche per il processo/utilizzo a cui è destinato;
- limiti di concentrazione di contaminanti non rischiosi per l'ambiente o la salute umana tali per permettere il suo utilizzo nel processo cui è destinato.

⁴⁷ Di cui all'Allegato 3 del d.m. 5 febbraio 1998.

⁴⁸ Di cui all'Allegato 3 del d.m. 5 febbraio 1998.

⁴⁹ Distinti in: a) rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, cui sono attribuiti i CER del capitolo 17 del Catalogo Europeo dei Rifiuti; b) rifiuti diversi, cui sono attribuiti CER diversi dai 17, che possono essere prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizione.

ed alla d.G.R.V. n. 1773/2012, devono altresì rispettare le caratteristiche disposte dall'allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e/o quanto stabilito dalla d.G.R.V. n. 1060/2014, nonché riportare obbligatoriamente la marcatura CE⁵⁰;

28. in riferimento al rifiuto identificato dal codice EER 17.05.04 (terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03), la ditta deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- prima di ogni trattamento:
 - deve essere sottoposto (o essere stato sottoposto) al test di cessione per la verifica della presenza nell'eluato degli inquinanti definiti nella tabella riportata nell'Allegato 3 del d.m. 5 febbraio 1998, con le frequenze e modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto stesso;
 - deve essere sottoposto ad analisi (o essere stato sottoposto) al fine di verificare il rispetto dei valori di concentrazione stabiliti per i terreni⁵¹;
- deve essere suddiviso e stoccato separatamente⁵² a seconda della sua destinazione d'uso finale;
- non deve venire miscelato con altri rifiuti o materie prime al fine della diluizione.

Inoltre:

- a seguito del trattamento le frazioni granulometriche dovranno rispettare i valori di concentrazione stabiliti per i terreni⁵³;
 - le frazioni non desiderate e le piccole granulometrie che sfuggono ai frantoi ed ai nastri trasportatori andranno smaltiti come rifiuti;
 - sono escluse dal conferimento, le terre e rocce provenienti da siti contaminati e/o contenenti sostanze che le rendano pericolose;
29. i rifiuti identificati con codice EER 17.05.06 (fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05) non dovranno contenere sostanze putrescibili;
30. i rifiuti identificati con i codici EER 01.03.08, 01.04.10 e 10.09.10 dovranno essere depositati in contenitori chiusi al fine di evitare la produzione di emissioni diffuse in fase sia di manipolazione che di stoccaggio;
31. nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri;
32. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a trentasei (36) mesi;

Emissioni in atmosfera

⁵⁰ Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305/2011/UE, "Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio" (Reg.Parl.Cons. n. 305/2011/UE).

⁵¹ Colonna A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in funzione della destinazione d'uso del sito di recapito.

⁵² Lo stesso deve valere per il prodotto ottenuto dal suo trattamento.

⁵³ Colonna A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in funzione della destinazione d'uso del sito di recapito.

33. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
34. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
35. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
36. il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
37. le essenze arboree della barriera perimetrale devono essere mantenute in buono stato di conservazione;
38. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dalle superfici fonte di emissioni polverulente, la ditta deve:
 - mantenere costantemente efficiente l'impianto fisso di irrorazione (dotato di apposito contatore volumetrico), verificandone il corretto funzionamento;
 - limitare i quantitativi di rifiuti/materiali movimentati in modo da garantire la massima efficacia dell'azione di abbattimento delle polveri da parte dell'impianto fisso di irrorazione;
 - bagnare periodicamente i cumuli onde evitare la diffusione di polveri;
 - aver cura di evitare fenomeni di ruscellamento;
 - sospendere immediatamente la movimentazione dei rifiuti/materiali in presenza di vento o in caso di anomalie nel funzionamento dell'impianto fisso di irrorazione;
39. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dagli impianti di frantumazione e vagliatura, la ditta deve:
 - incapsulare, ove possibile, le attrezzature usate per il trattamento di recupero o dotarle di un sistema di nebulizzazione con ugelli spruzzatori d'acqua in numero adeguato e disposti nelle parti critiche quali i punti di carico, scarico e trasferimento dei materiali;
 - verificare il corretto funzionamento dell'impianto di nebulizzazione eventualmente installato in occasione di ciascun avvio dell'attività dei macchinari;
 - limitare i quantitativi di rifiuti immessi nei macchinari in modo da garantire la massima efficacia dell'azione di abbattimento delle polveri da parte dell'impianto di nebulizzazione eventualmente installato;
 - aver cura di evitare fenomeni di ruscellamento;
 - sospendere immediatamente l'utilizzo dei macchinari in presenza di vento o in caso di anomalie nel funzionamento dell'impianto di nebulizzazione eventualmente installato;
40. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Verona nel Piano di Zonizzazione vigente;
41. entro 180 giorni dalla fine dei lavori approvati con D.D.A.F.S.C.A. n. 4358/18 del 31 dicembre 2018, la ditta deve effettuare e trasmettere al Comune di

Verona il monitoraggio di impatto acustico sull'ambiente esterno, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nella relazione acustica previsionale⁵⁴;

Scarichi idrici

42. la ditta è tenuta ad evitare ogni danneggiamento delle falde acquifere e l'instabilità dei suoli;
43. tutti i manufatti impiegati per la raccolta, il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi.
In particolare, le vasche di sedimentazione/disoleatore delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione-depurazione. Il materiale così prodotto deve essere smaltito compatibilmente con la corretta gestione dei rifiuti;

Scarichi idrici su suolo

44. le acque avviate a scarico sul suolo, all'uscita dal sistema di trattamento nel quale avviene il processo di sedimentazione e disoleatura, devono rispettare i limiti indicati dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;
45. lo scarico deve essere bloccato in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque e della rete di raccolta;
46. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad A.R.P.A.V. ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici, ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di trattamento e nella rete di raccolta;
47. la ditta deve richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o, qualora le caratteristiche rimangano invariate, darne comunicazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, nonché per trasferimento della gestione o proprietà dell'attività;
48. la ditta deve effettuare, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi dello scarico delle acque trattate con cadenza semestrale. I referti analitici, con indicati i valori almeno dei parametri
pH, materiali grossolani, Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco
dovranno essere mantenuti a disposizione del personale di vigilanza;

Incidenza ambientale

49. mantenere invariata, per l'intero periodo di attività, l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per le specie, di

⁵⁴ Prescrizione f) della D.D.A.F.S.C.A. n. 4305/18 del 21 dicembre 2018.

superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del progetto approvato con D.D.A.F.S.C.A. n. 4358/18 del 31 dicembre 2018⁵⁵.

Avvertenze Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto, a determinazioni ministeriali e dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,⁵⁶ del d.lgs. n. 152/2006.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Si ricorda che il fatto che l'azienda sia in possesso di un'autorizzazione ambientale non fa venir meno la competenza del Comune sugli aspetti igienico-sanitari dell'impianto.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Eco-Dem s.r.l. e trasmesso al Comune di Verona, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁵⁷ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁵⁸.

Il dirigente
Paolo Malesani

⁵⁵ Raccomandazione h) della D.D.A.F.S.C.A. n. 4305/18 del 21 dicembre 2018.

⁵⁶ Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

⁵⁷ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁵⁸ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

Tabella Codici EER ed Attività

	codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi	
				attività di recupero	caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti
Ix-E	01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R5-R12-R13	7.17.3 e)	/
Ix-E	01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	R5-R12-R13	7.17.3 e)	/
Ix-E	01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13	7.2.3 f) 7.17.3 e)	/
Ix	01 04 09	scarti di sabbia e argilla	R5-R12-R13	/	/
Ix-E	01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13	7.2.3 f) 7.17.3 e) 12.3.3 e) 12.4.3 e)	/
Ix	01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulizia di minerali diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	R12-R13	/	/
Ix-E	01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13	7.2.3 f) 12.4.3 e) 12.5.3 b)	
NP	02 01 10	rifiuti metallici	R12-R13	/	/
Ix	08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	R12-R13	/	/
Ix-E	10 09 06	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R5-R12-R13	7.25.3 i)	/
Ix-E	10 09 08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R5-R12-R13	7.25.3 i)	/
Ix-E	10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	R5-R12-R13	7.25.3 i)	/
Ix-E	10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	R5-R12-R13	7.25.3 i)	/
Ix-E	10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	R5-R12-R13	12.9.3 b)	/
NP	10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R12-R13	/	/
Ix-E	10 12 06	stampi di scarto	R5-R12-R13	7.4.3 d)	/
Ix-E	10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5-R12-R13	7.1.3 c)	/
NP	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R12-R13	/	/
NP	15 01 03	imballaggi in legno	R12-R13	/	/
NP	15 01 04	imballaggi metallici	R12-R13	/	/
NP	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R12-R13	/	/
NP	15 01 06	imballaggi in materiali misti	R12-R13	/	/
NP	15 01 07	imballaggi in vetro	R12-R13	/	/
NP	15 01 09	imballaggi in materia tessile	R12-R13	/	/

	codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi	
				attività di recupero	caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti
Ix-E	16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	R5-R12-R13	7.25.3 i)	/
Ix-E	16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R5-R12-R13	7.25.3 i)	/
Ix	16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R12-R13	/	/
I-E	17 01 01	cemento	R5-R12-R13	7.1.3 c)	/
I-E	17 01 02	mattoni	R5-R12-R13	7.1.3 c)	/
I-E	17 01 03	mattonelle e ceramiche	R5-R12-R13	7.1.3 c)	/
I-E	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5-R12-R13	7.1.3 c)	/
NP	17 02 01	legno	R12-R13	/	/
NP	17 02 02	vetro	R12-R13	/	/
I	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5-R12-R13	d.m. n. 69/2018/	
NP	17 04 01	rame, bronzo, ottone	R12-R13	/	/
NP	17 04 02	alluminio	R12-R13	/	/
NP	17 04 03	piombo	R12-R13	/	/
NP	17 04 05	ferro e acciaio	R12-R13	/	/
NP	17 04 06	stagno	R12-R13	/	/
NP	17 04 07	metalli misti	R12-R13	/	/
NP	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12-R13	/	/
I-E	17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5-R12-R13	7.31-bis.3 c)	7.31-bis.4 c)
I-E	17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	R5-R12-R13	12.2.3 a)	/
I-E	17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5-R12-R13	7.11.3 d)	/
NP	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R12-R13	/	/
I-E	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5-R12-R13	7.1.3 c)	/
I-E	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5-R12-R13	7.1.3 c)	/
NP	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R12-R13	/	/
NP	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R12-R13	/	/
NP	19 12 03	metalli non ferrosi	R12-R13	/	/

	codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi	
				attività di recupero	caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti
Ix	19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R12-R13	/	/
Ix	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12-R13	/	/
Ix	20 02 02	terra e roccia	R12-R13	/	/

Legenda:

I	Rifiuti inerti identificati con codici EER 17.xx.yy, come identificati al Punto 7 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del d.m. 5 febbraio 1998
Ix	Rifiuti inerti identificati con codici EER diversi da 17.xx.yy, come identificati al Punto 7 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del d.m. 5 febbraio 1998
NP	Altri rifiuti non pericolosi
E	I riferimenti normativi applicati a questo codice EER sono contenuti nell'Allegato 1, Suballegato 1, del d.m. 5 febbraio 1998